

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Doc. IV-ter
n. 10-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE RUSSO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ERMINIO ENZO BOSO

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

il 15 settembre 1998

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 1998

ONOREVOLI SENATORI. - In data 24 luglio 1998 il Ministro di grazia e giustizia trasmetteva al Presidente del Senato «richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Boso Erminio Enzo, già senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale» inoltrata dal Presidente della Corte d'appello di Trento il precedente 7 marzo. La richiesta risultava presentata «ai sensi dell'articolo 68, secondo comma della Costituzione». In essa si precisava che i fatti di causa trovavano evidenza nella querela proposta il 23 giugno 1992 dal signor Franceschini Roberto e, inoltre, per maggiore chiarezza, nella sentenza del Pretore di Trento 27 maggio 1994 e nei motivi di appello della parte civile e del Procuratore generale di Trento. Successivamente, a seguito di richiesta di chiarimenti del Ministro di grazia e giustizia, il presidente di Sezione della Corte d'appello di Trento, con sua nota in data 26 agosto 1998 diretta al Ministro e da questi trasmessa il successivo 15 settembre al Presidente del Senato, precisava che «la sospensione del procedimento risulta dalla Corte motivata e disposta (ordinanza 4 marzo 1998) in attesa della pronuncia del Senato della Repubblica in ordine alla eccepita insindacabilità (fax 4 marzo 1998 dell'avvocato Maurizio Teodori al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari senatore Marco Preioni e verbale di udienza dibattimentale 4 marzo 1998), ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle espressioni attribuite nella imputazione al signor Erminio Boso, all'epoca senatore della Repubblica. Il Presidente del Senato ha deferito la richiesta alla Giunta il 18 settembre 1998 e l'ha annunciata in Aula il 9 ottobre 1998.

Dagli atti del procedimento penale, trasmessi dal Presidente della Corte d'appello di Trento, risulta quanto segue:

- con atto di querela in data 23 giugno 1992 il signor Roberto Franceschini esponeva che il precedente 21 giugno si trovava in Piazza Dante a Trento, ove aveva svolgimento una manifestazione della Lega Nord a favore della gara automobilistica Trento-Bondone che la Giunta provinciale di Trento non aveva autorizzato, quando il senatore Erminio Boso, il quale era fra i comizianti e promotori della manifestazione, riconosciuto tra gli astanti, visibilmente arrabbiato lo ingiuriava pesantemente, apostrofandolo con il termine «mascalzone» ed altre ingiurie;

- nell'atto di querela si faceva riferimento al servizio giornalistico pubblicato sul quotidiano «Alto Adige» del 22 giugno, ove è scritto, tra l'altro: «Hanno fatto la voce grossa i leghisti nostrani ieri in Piazza Dante. E più grossa di tutti l'ha fatta l'onorevole Boso schiumando nel microfono di un improvvisato comizio la rabbia per una "tradizione dei trentini scippata dalla nomenclatura", le tangenti, il giudice Di Pietro e le invettive rivolte al "mascalzone" Roberto Franceschini»;

- rinviato a giudizio per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale «perchè offendeva l'onore ed il prestigio di Franceschini Roberto dicendogli, in presenza di più persone, "mascalzone", in Trento il 21 giugno 1992», l'allora senatore Erminio Enzo Boso veniva assolto dal Pretore di Trento, con sentenza in data 27 maggio 1994, perchè il fatto non costituisce reato. Il Pretore, dato atto che i fatti si erano svolti come esposto nella querela, osservava tuttavia che «se l'epiteto "mascalzone" in un contesto comune può mantenere la sua portata

offensiva dell'onore e del decoro della persona, riportato nel contesto di una discussione a contenuto politico a tutt'oggi perde di significatività e di pregnanza, non evocando sentimenti di disprezzo nei confronti del soggetto a cui si riferisce, ma essendo unicamente la manifestazione di una modalità consolidata di colloquio tra politici in una situazione di crescente povertà delle forme di comunicazione politica. Che tale prassi sia censurabile sotto il profilo della maturità del sistema democratico non è valutazione che spetti al giudice penale... egli non può che rilevare che la sensibilità comune è diventata tollerante circa queste modalità di espressione...»;

- contro detta sentenza proponevano appello sia la parte civile, sia il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento, contestando le affermazioni del Pretore circa la non offensività, nel contesto di una discussione a contenuto politico, dell'epiteto rivolto dal senatore Erminio Enzo Boso, al signor Franceschini Roberto;

- all'udienza del 4 marzo 1998 davanti alla Corte d'appello di Trento il difensore dell'allora senatore Erminio Enzo Boso eccepiva l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 12 novembre 1998. Nella medesima seduta il signor Boso ha fornito chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. La Giunta ha concluso quindi il proprio esame proponendo all'Assemblea di dichiarare inapplicabile, nel caso di specie, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Va premesso che, come è ben noto, non spetta al Senato pronunciarsi sul merito dell'accusa rivolta all'allora senatore Boso. La questione, ora sottoposta al giudizio della Corte d'appello di Trento, se l'epiteto profferito dal signor Erminio Enzo Boso nei confronti del signor Roberto Franceschini, nelle circostanze di tempo e di luogo risultanti dagli atti del procedimento penale, non integri, come ha ritenuto il Pretore di Tren-

to, od integri, come sostengono la parte civile ed il Procuratore generale, gli estremi della ingiuria prevista e punita dall'articolo 594 del codice penale, esula del tutto, dunque, dalla competenza del Senato. Così come non spetta al Senato prendere posizione su quanto affermato nella sentenza del Pretore di Trento circa le forme di comunicazione politica cui in essa si fa riferimento e la loro censurabilità in sede penale.

Spetta al Senato, invece, ed esclusivamente, accertare e dichiarare se nel fatto di cui l'allora senatore Boso è chiamato a rispondere ricorra, o meno, l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione; se, cioè, sia sia in presenza, o meno, di opinioni espresse o di voti dati nell'esercizio della funzione parlamentare.

La questione deve avere, ad avviso della Giunta, risposta negativa, sotto un duplice profilo: perchè il rivolgersi ad una persona con epiteto offensivo non costituisce, propriamente, espressione di una «opinione», e perchè, in ogni caso, il fatto di cui si tratta non è stato commesso dall'allora senatore Boso «nell'esercizio della funzione parlamentare». Sotto questo secondo profilo, meritano di essere ricordati i principi contenuti nella recente sentenza n. 289/98 della Corte costituzionale: la prerogativa della insindacabilità «non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo»; proprio il nesso funzionale «costituisce il discrimine fra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche che ricorrono così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori e le opinioni che godono della particolare garanzia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione»; la funzione parlamentare «non si risolve solo negli atti tipici, ricomprendendo anche quanto di essi sia presupposto o conseguenza. Nondimeno, non si può ricondurvi l'intera attività politica svolta dal deputato o dal senatore: tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall'articolo 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di

trasformare la prerogativa in un privilegio personale».

Alla luce di questi principi, sembra evidente alla Giunta che sia da escludere, nel caso di specie, l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto manca qualsiasi collegamento tra il fatto attribuito all'allora senatore Boso e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Pur tenendo conto che tra le funzioni parlamentari sono comprese quelle che si riconnettono non soltanto al potere legislativo, ma anche al potere ispettivo del Parlamento; e pur considerando che esse si estendono, al di là del compimento degli atti tipici, anche a ciò che gli atti tipici presuppongono o che da essi consegue; sta di fatto, cionondimeno, che l'episodio avvenu-

to in Trento il 21 giugno 1992 (manifestazione della Lega Nord in favore della gara automobilistica Trento-Bondone, non autorizzata dalla Giunta provinciale di Trento, e relative polemiche con chi era invece contrario alla effettuazione di detta gara), e, nel contesto di esso, l'aver, il signor Erminio Enzo Boso, rivolto al signor Roberto Franceschini l'epiteto «mascalzone», nulla hanno a che vedere con le funzioni parlamentari del medesimo signor Boso, all'epoca senatore della Repubblica.

La Giunta, pertanto, ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare non applicabile, nel caso di cui si tratta, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

RUSO, *relatore*